

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2853 e 3986-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PELLEGRINO)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Norme speciali per la città di Roma,
capitale della Repubblica italiana (2853)**

**d'iniziativa dei senatori D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI,
FALOMI, PAROLA, AGOSTINI, MELE, DE LUCA Athos,
DE ZULUETA e MAZZUCA POGGIOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1997

—————

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986)

**d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, PASTORE,
BALDINI, CENTARO, PIANETTA, AZZOLLINI, VEGAS,
BETTAMIO, D'ALÌ, ASCIUTTI, NOVI, SCHIFANI, GRILLO
e LAURO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 2853*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	11
– della 5 ^a Commissione permanente	»	12
Disegno di legge n. 2853, d’iniziativa dei senatori D’Alessandro Prisco ed altri, e testo proposto dalla Commissione	»	14
Disegno di legge n. 3986, d’iniziativa dei senatori Ventucci ed altri	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La disciplina delle aree metropolitane ha costituito, come è noto, uno dei momenti di maggiore novità introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che all'articolo 17 definiva tali le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti avessero con ciascuno dei primi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Nelle aree individuate, la cui precisa delimitazione territoriale era compito assegnato alle regioni (sentiti i comuni e le province interessate), l'amministrazione locale era destinata ad articolarsi su due livelli: l'uno quello della città metropolitana - sostitutivo della provincia -, l'altro quello dei comuni. Spettava alla legge regionale ripartire tra i due livelli le funzioni amministrative, attribuendo alla città metropolitana, oltre alle funzioni ordinariamente di competenza provinciale, anche quegli ulteriori compiti i quali, normalmente affidati ai comuni, naturalmente si prestavano ad un migliore svolgimento in *area vasta*. Sempre alla legge regionale era affidato il compito di procedere ad un riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni ricadenti nell'area metropolitana, con la possibilità anche di istituire nuovi comuni, enucleandoli dalla megalopoli.

2. Malgrado l'interesse destato dalla novità ordinamentale, non vi è dubbio che la sua esperienza attuativa non sia stata felice, tanto da aver costituito, nell'inattuazione concreta delle norme, la conferma della fondatezza di almeno alcune tra le perplessità che le norme medesime avevano suscitato al-

l'atto della loro emanazione (e già prima nel loro *iter* formativo). A conferma di tale difficoltà attuativa (si è parlato in proposito di un vero e proprio *rebus metropolitanus*) stanno:

dapprima la parziale novellazione introdotta con la legge 2 novembre 1993, n. 436, che sostanzialmente spostava in avanti nel tempo la fase attuativa delle previsioni della citata legge n. 142 del 1990 e, soprattutto, retrocedeva da obbligatorio a facoltativo il compito della regione di dare attuazione alle scelte del legislatore nazionale, ossia di procedere alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana, consentendo, quindi, al suo interno l'articolarsi dell'amministrazione locale nei due livelli della città metropolitana (quale nuova denominazione della provincia) e dei comuni;

quindi *l'iter* particolarmente tormentato e complesso, che ha condotto alla più intensa novellazione operata con la recente legge 3 agosto 1999, n. 265, che ha fortemente risentito del percorso evolutivo conosciuto dal dibattito sulle istituzioni delle autonomie, soprattutto nell'ultimo quinquennio.

La novellazione è così approdata ad un testo definitivo, che da un lato conferma e rafforza nel sorgere della nuova realtà istituzionale il ruolo attribuibile all'iniziativa e al consenso dei soggetti interessati (enti locali e regioni) attraverso un processo che innovativamente muove dal basso, dall'altro sostituisce alla logica originaria uniformante quella di una possibile differenziazione di soluzioni. E ciò nel senso che ogni realtà metropolitana potrà avere un ordinamento differenziato in un processo di unificazione:

che potrà fermarsi allo stadio iniziale dell'area metropolitana (per consentire al

suo interno l'esercizio coordinato di funzioni degli enti locali attraverso forme associative di cooperazione);

ovvero giungere fino all'istituzione della città metropolitana che, comunque denominata, assumerà le funzioni della provincia, implementate da quelle ulteriori previste dal suo specifico statuto.

Tutto ciò è destinato ad avvenire, in una logica che, come già avvertito, muove tipicamente dal basso, sulla base di decisioni autonome degli enti interessati, che della nuova realtà disegneranno anche gli elementi fondamentali (forma di governo, territorio, organi ed articolazioni interne) nel relativo statuto; e si raccorda in termini di consonanza con una vicenda di revisione costituzionale, che continua nella presente legislatura, pur dopo l'arresto della esperienza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (cfr. fra gli altri il disegno di legge costituzionale recante ordinamento federale della Repubblica, all'esame dell'assemblea della Camera - Atto Camera 4462 e abbinati).

3. Il testo legislativo, che viene ora all'esame dell'Assemblea, muove, come era evidenziato nella relazione dell'Atto Senato 2853, da un'approfondita disamina delle ragioni che hanno determinato le difficoltà applicative e, quindi, la sostanziale inattuazione delle scelte ordinamentali operate dal legislatore del '90. Tali difficoltà risiedono, come già osservato, nella inopportunità (chiaramente emersa nel tormentato *iter* formativo della recente novella) di pervenire alla istituzione delle aree e delle città metropolitane, seguendo un'omogenea tipologia procedimentale ed adottando per tutte le aree metropolitane un modello organizzatorio comune. L'esperienza straniera consiglia, infatti, l'adozione di modelli procedurali e organizzatori diversi in funzione delle caratteristiche socioeconomiche proprie di ogni singola comunità.

Ed invero la vicenda evolutiva, che innanzi si è sommariamente descritta, eviden-

zia l'alternativa tra due possibili modelli diversi:

l'uno quello seguito dal legislatore del 1990, che sostanzialmente cala *dall'alto* attraverso la mediazione della *legge regionale* un nuovo modello organizzatorio comune per tutte le realtà metropolitane;

l'altra, che è la scelta operata dal legislatore del 1999, che affida all'iniziativa dei comuni la possibilità di approdare nelle singole aree metropolitane a soluzioni organizzatorie diverse.

Resta, peraltro, da valutare la praticabilità di una terza via per pervenire al medesimo risultato, affidando ad una *legge statale* la creazione dell'ente nuovo, definendone le specifiche competenze, così aggirando le resistenze che in sede regionale si sono manifestate nel ridefinire l'articolazione del potere locale; si è, a proposito, evidenziata quasi una naturale avversione della regione al sorgere delle nuove realtà. È questa la strada che, seppur con qualche indispensabile correttivo, di cui in seguito più ampiamente si dirà, percorre il disegno di legge in esame, affermandola giustificata dall'essere Roma la capitale d'Italia e di avere all'interno del suo territorio la realtà statale della Santa Sede. La scelta è, infatti, nel senso di affidare direttamente l'istituzione della *città metropolitana di Roma* alla legge statale, che ne definisce compiti e modello organizzatorio.

4. È quindi prevedibile che nel dibattito in Assemblea, come già in parte è avvenuto in Commissione, perplessità emergano in ordine alla stessa ammissibilità costituzionale della scelta operata; ed è opportuno che di tali perplessità il relatore si faccia immediatamente carico.

Tali perplessità potrebbero fondarsi sulle medesime ragioni che già spinsero parte della dottrina, peraltro tutt'altro che unanime, a dubitare della costituzionalità delle stesse scelte operate dal legislatore del 1990, sull'affermato presupposto che dall'articolo 114 della Costituzione (secondo cui la

Repubblica si riparte in regioni, comuni e province) sarebbe evincibile un *principio di tassatività* degli enti territoriali, il che portava a dubitare della possibilità che di porzioni del territorio italiano potesse inverarsi l'appartenenza ad un ente diverso (la città metropolitana) da quelli previsti dall'articolo 114 citato. Tali perplessità si accentuavano in considerazione del fatto che, pur in attuazione di una legge generale della Repubblica, coerente al modello previsto dall'articolo 128 della Costituzione, la costituzione della nuova entità territoriale e la definizione delle sue attribuzioni sarebbe conseguita ad una legge della regione e non dello Stato.

È noto, peraltro, come perplessità di tal tipo siano state ritenute infondate dal giudice costituzionale, sia pure all'interno di una vicenda coinvolgente scelte di una regione a statuto speciale, quale la Sicilia. La Corte Costituzionale, nella sentenza del 30 luglio 1997, n. 286, ha, infatti, affermato che «la delimitazione delle aree metropolitane, lungi dal comportare la formazione di enti subprovinciali, realizza solo un diverso assetto delle funzioni ripartite tra i due livelli di governo locale secondo quanto suggerito dalle stesse peculiarità della situazione socio-economica e territoriale, in vista di migliori risultati sul piano dell'efficienza, dell'efficacia e della razionalità». E in tale direzione ha specificato ulteriormente che l'autonomia comunale, pur garantita dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, «non implica tuttavia una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore possa individuare le dimensioni dell'autonomia stessa, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sopracomunale degli interessi coinvolti».

Né sembra possibile al relatore dubitare che tale scelta del giudice delle leggi sia stata ispirata dalla considerazione, certamente dovuta, dell'evoluzione che l'ordinamento ha conosciuto negli ultimi decenni, anche per effetto del coagire del sovraordinato quadro comunitario. In tale prospettiva, ad assumere rilievo nella materia in discorso

è il principio generale della sussidiarietà che spinge ad una imputazione delle pubbliche funzioni al livello che - sia pur nella logica del decentramento che spinge ad allocare il potere nel luogo maggiormente prossimo agli interessi amministrati - risulti più idoneo ad un loro razionale esercizio. Sicchè, al fine di individuare di volta in volta le modalità applicative cui conduce il principio generale appena ricordato, è ineludibile il rilievo che, mentre regioni e province risultano nella concretezza della realtà nazionale entità sufficientemente omogenee, conclusione opposta è dovuta per la realtà comunale. Esistono, infatti, comuni la cui esiguità di dimensioni è tale da non rendere razionale l'imputazione di funzioni, che pur pare logico attribuire a comuni di dimensioni maggiori; per converso esistono comuni di dimensioni così grandi, vere e proprie megalopoli, da determinare una duplice conseguenza: da un lato quella di attrarre, come luogo di imputazione, funzioni normalmente attribuite ad un livello più alto, dall'altro di evidenziare al loro interno un'esigenza di ulteriore decentramento. Deriva da ciò che il vincolo determinato dall'articolo 114 della Costituzione può ritenersi ridotto alla necessità che l'amministrazione locale risulti in tutto il territorio nazionale articolata su tre livelli; mentre la ripartizione tra questi delle funzioni proprie dell'amministrazione locale non può non risentire di una flessibilità che è connaturata al principio generale della sussidiarietà, in ragione della diversità esistente fra le situazioni reali. Ne consegue che non è in contrasto con principi costituzionali che, fermo restando il livello regionale, alla dualità provincia/comune esistente nella generalità del territorio nazionale si sostituisca, in ambiti determinati di questo, la dualità città metropolitana/comune, soprattutto una volta che la ripartizione di funzioni fra i due livelli derivi o da una previsione di legge statale o da scelte autonome del livello più alto verso il livello più basso da attuarsi nelle forme proprie della delegazione amministrativa.

Non sembra, quindi, dubbio al relatore che, in base a riflessioni di tal tipo, possa oggi agevolmente affermarsi – anche con il conforto del ricordato primo arresto giurisprudenziale – la costituzionalità, innanzitutto, delle scelte operate dal legislatore nazionale nel 1990 e nel 1999; e con riferimento alle quali la possibilità di attribuire all'articolo 114 della Costituzione un'assoluta tassatività appare superata:

da un lato dal carattere meramente nominalistico che alla stessa verrebbe ad attribuirsi, ove volesse attribuirsi portata inibitoria della possibilità di sostituire nel livello intermedio alla provincia la città metropolitana;

dall'altro dal rilievo che la legge generale della Repubblica ha attribuito a realtà sovracomunali, ormai entificate, quali le unioni di comuni e le comunità montane (vedi articoli 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo novellato dalla citata legge n. 265 del 1999).

Ne potrebbe, infine, affermarsi con riferimento al disegno di legge in esame e dando corpo a dubbi pur autorevolmente avanzati in Commissione, che lo stesso impinge sulla riserva di *legge generale* contenuta nell'articolo 128 della Costituzione. Agevole, infatti, è osservare in contrario che la riserva operata in favore della legge generale, riguarda soltanto la *fissazione di principi*. Sicché una volta che i principi sono fissati da legge generale, non può escludersi che a specifica attuazione degli stessi si proceda con legge ordinaria. Ne deriva che il riscontro di costituzionalità del disegno di legge in esame può agevolmente operarsi in senso positivo da un lato attraverso la dimostrazione che lo stesso non contraddice ai principi che nella materia sono stati fissati dalla legge generale, in esito alla vicenda evolutiva di cui innanzi si sono riassunte le tappe essenziali, dall'altro attraverso la verifica dell'effettività delle esigenze reali, che ragionevolmente giustificano, nella specificità della situazione

romana, un diverso assetto delle funzioni in via generale assegnate agli enti locali.

5. È, quindi, su tali presupposti che appare opportuno esporre in forma riassuntiva gli aspetti più significativi della disciplina che il voto della Commissione referente affida ora alle definitive determinazioni dell'Assemblea.

5.1 Il nodo dell'elemento territoriale è risolto attraverso una scelta dotata di opportuna flessibilità, atteso che solo tendenzialmente il territorio della città metropolitana di Roma (articolo 3 e articolo 14, comma 1) dovrebbe coincidere con quello attuale della provincia di Roma. È fatta salva, infatti, la possibilità che l'area metropolitana conosca una diversa delimitazione attraverso lo scorporo per ambiti territoriali omogenei di comuni, che non abbiano con Roma rapporti di stretta integrazione. Il potere di proporre, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, la diversa delimitazione (che dovrà però sempre tener conto della necessità di salvaguardare l'unitarietà e la continuità territoriale della città metropolitana), è attribuito alla conferenza metropolitana, e cioè ad un organo, cui partecipano tutti i sindaci dei comuni ricompresi nella provincia, istituito da specifica norma regionale (al momento della presentazione del disegno di legge n. 2853, l'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, ora l'articolo 21 della legge della regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14). Il potere di proporre la diversa delimitazione, nell'ipotesi di inerzia della conferenza, è attribuito alla regione, sentiti i comuni e la provincia e dovrà essere esercitato nei successivi novanta giorni. Se ciò non avverrà il territorio della città metropolitana coinciderà con quello della provincia, di cui la città metropolitana acquisirà interamente le funzioni. Se, invece, una proposta di diversa delimitazione verrà formulata, la determinazione dei comuni compresi nel territorio della città sarà operata dal Governo mediante decreto legislativo, sicché la sostituzione della città metropolitana alla provin-

cia opererà soltanto nell'ambito limitato del territorio metropolitano, permanendo nel residuo territorio provinciale la normale articolazione dei livelli di governo.

Potrà quindi avvenire che l'inclusione di comuni nell'area metropolitana derivi direttamente dalla legge o comunque costituisca il risultato di un procedimento, che prescindendo dall'assenso espresso del singolo comune. E tuttavia la considerazione che all'interno della città metropolitana il comune continui a sussistere nell'ambito territoriale che gli è proprio, garantisce il rispetto dei limiti costituzionali già ricordati, essendo stato ritenuto dal giudice delle leggi non incompatibile con questi la sottrazione ai comuni di alcune delle funzioni loro normalmente attribuite, in ragione di un maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti.

5.2. All'interno della città metropolitana il testo legislativo in esame opera una riallocazione dei livelli di governo del territorio, attuando il principio di sussidiarietà, inteso nella sua accezione bidirezionale di valorizzazione della omogeneità. Ed, infatti, come già chiarito, le funzioni della città saranno quelle attualmente proprie della provincia, alle quali si aggiunge una serie di compiti normalmente imputati a livello comunale e analiticamente indicati nel comma 1 dell'articolo 5: pianificazione territoriale strategica, grandi infrastrutture, servizi a rete (acqua, energia, rifiuti), politiche attive del lavoro, pianificazione commerciale della grande distribuzione, beni culturali e ambientali ecc.; e cioè una serie di funzioni tipicamente di *area vasta*, che conoscono un migliore e più adeguato esercizio, se svolte ad un livello sovracomunale. Resta, peraltro, pur sempre assicurato un doppio livello di governo del territorio atteso che, pur dotati di funzioni minori, i comuni inseriti nell'area metropolitana continuano a sussistere come tali. È prevista, peraltro, - ed è in questo una delle novità più importanti della proposta - che all'interno della città metropolitana

nuovi comuni sorgano in una logica di complessivo riordinamento territoriale; e ciò potrà avvenire sia attraverso la trasformazione in comuni delle attuali circoscrizioni comunali (cui potrà essere attribuita personalità giuridica anche in attesa che la trasformazione si compia), sia attraverso fusioni di comuni contigui o aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui. Il tutto attraverso leggi regionali di riordino, sottoposte ciascuna al momento essenziale di verifica del *referendum* popolare.

5.3. Le funzioni della città metropolitana risultano peraltro suscettibili di ulteriore arricchimento, e ciò attraverso deleghe dal basso (dai comuni) o dall'alto (dalla regione); e insieme è prevista la possibilità che la città deleghi funzioni proprie a comuni singoli o associati e raggiunga intese con la regione per fissare speciali procedure di raccordo in vista di decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area rientranti nella competenza regionale.

5.4. Si è, quindi, complessivamente in presenza di una proposta di intelligente applicazione del principio di sussidiarietà, che tende ad allocare le singole funzioni di governo del territorio al livello, che di volta in volta risulti più idoneo ad un loro razionale esercizio; il tutto con la scelta di un modulo che ha nella flessibilità il suo carattere proprio. È sul punto avviso del relatore che il principio di sussidiarietà non possa, infatti, realizzarsi pienamente se non attraverso l'adozione di modelli flessibili, che tengano conto della specificità delle singole situazioni e della loro mutevolezza nel tempo. Si pensi, ad esempio, a quale migliore attuazione del principio di sussidiarietà si perverrebbe sul piano nazionale, se funzioni regionali fossero non solo delegate in maniera più intensa di quanto fino ad ora l'esperienza ordinamentale ha conosciuto, ma anche individuando il destinatario della delega di volta in volta nella provincia ovvero nel comune, in ragione delle dimensioni e delle specificità socio-economiche e territoriali di questo.

5.5. Le funzioni che, secondo tale modulo flessibile, sono attribuite (o in futuro impletivamente diverranno o resteranno attribuite) alla città, saranno svolte da organi che l'articolo 4 del testo legislativo in esame individua nel consiglio, nella giunta e nel sindaco, limitandosi la norma a prevedere del consiglio la composizione, del sindaco l'elezione a suffragio universale diretto da parte di tutti cittadini dei comuni compresi nel territorio della città, della giunta la nomina da parte del sindaco; il tutto mediante un rinvio espresso alle norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia, nonché alle norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali. Ovviamente la disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda la ripartizione interna delle competenze, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare della città.

Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento dell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di governo, che la legge ispira ai principi del rispetto della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione tra città e comuni (articolo 3, comma 3), il testo legislativo rafforza opportunamente la funzione di impulso del sindaco della città metropolitana nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione di conferenze di servizi (articolo 11, comma 1, lettera *d*), attribuendo allo stesso anche alcuni dei particolari poteri di coordinamento attualmente spettanti al prefetto.

5.6. Il testo legislativo in esame, inoltre, si fa carico sia dell'essere Roma capitale d'Italia, sia della specificità derivante dalla presenza nel suo territorio della realtà statale della Santa Sede, che costituiscono indubbiamente le ragioni per cui la soluzione dei problemi propri di una realtà metropolitana viene per Roma affidata una legge speciale, che nell'ordine gerarchico delle fonti assume il carattere di legge rafforzata, atteso che le sue disposizioni (per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3) «non possono essere

abrogate o modificate da successive leggi o atti aventi forza di legge, se non per espressa disposizione».

Tali specificità, che già ispirano l'attribuzione al sindaco della città metropolitana dei poteri e delle speciali prerogative, di cui innanzi si è detto, spingono nel testo legislativo in esame a rafforzare gli strumenti di un dialogo privilegiato tra città e soggetti politici esponenziali delle medesime esigenze che Roma deve mediare e valorizzare, in ciò adempiendo ad un compito proprio. In tale logica, che porta a ritenere opportuno un superamento della legge 15 novembre 1990, n. 396, il testo legislativo in esame prevede l'istituzione di una Commissione permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo (articolo 6). È anche prevista la possibilità di istituire una Commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, all'interno della quale faranno parte di diritto della delegazione italiana il sindaco di Roma e il presidente della regione Lazio (articolo 7, comma 1).

5.7. Nella medesima logica il testo legislativo in esame affronta il problema degli interventi necessari a consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, attraverso la realizzazione e la riqualificazione di centri direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione e informazione, di beni monumentali ed artistici. A tal fine, completando e in parte novellando la normativa contenuta nella legge 15 dicembre 1990 n. 396, il testo in esame prevede all'articolo 9 un piano degli interventi di durata triennale, che lascia inalterato il principio della piena collaborazione tra Stato, regione e città metropolitana, ma rea-

lizza una sostanziale innovazione sia nel semplificare le procedure di definizione dei programmi (articoli 6 e 9) sia nell'affidare integralmente al sindaco della città metropolitana il momento realizzativo (articolo 9, comma 3).

6. Sono questi appena riassunti, gli aspetti più qualificanti della normativa varata dalla

Commissione referente (con scarse integrazioni e correzioni rispetto all'originario disegno di legge) e che, per la novità e delicatezza di molti dei problemi affrontati, è ovviamente suscettibile di affinamenti e miglioramenti da parte dell'Assemblea.

PELLEGRINO, *relatore*

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**sui disegni di legge nn. 2853 e 3986**

(Estensore: PAROLA)

29 giugno 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge nn. 2853 e 3986,
sottolineata l'esigenza – nel quadro degli attuali orientamenti tendenti a valorizzare il principio dell'autogoverno e il sistema delle autonomie – di delineare un assetto istituzionale specifico per Roma, in considerazione del suo peculiare ruolo di capitale della Repubblica e del rapporto esistente tra la città stessa e la Santa Sede,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2853 con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 14, si ritiene che, al fine di non rinviare la costituzione effettiva della Città metropolitana, il territorio della stessa debba coincidere inizialmente con quello della provincia di Roma; in altri termini le procedure di delimitazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo non debbono avere carattere pregiudiziale rispetto alla costituzione della Città metropolitana;

con riferimento all'articolo 15, comma 4, si ritiene che appartenga alla discrezionalità della legge regionale stabilire se la procedura di consultazione delle popolazioni interessate debba riguardare i soli cittadini dei comuni da istituire o tutti gli elettori delle circoscrizioni interessate dalle modifiche.

Sul disegno di legge n. 3986 il parere è nel senso del suo assorbimento.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2853

(Estensore: MORANDO)

31 marzo 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 4 dell'articolo 9 sia sostituito dal seguente: «Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e comunque nei limiti delle somme iscritte nella tabella C della legge finanziaria per il 1999, alla voce relativa alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, iscritta nella tabella C della legge finanziaria per il 1999»; che all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma: «Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 12, comma 4»; che all'articolo 12, al comma 1, le parole da: «è stabilito in» fino alla fine del comma siano sostituite dalle parole: «è integrato per lire 200 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001» e sia introdotta la relativa copertura sul Fondo speciale di parte corrente all'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; che sia soppresso l'articolo 13.

sugli emendamenti al disegno di legge n. 2853

(Estensore: MORANDO)

25 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi; il parere di nulla osta sull'emendamento 9.100 è condizionato all'inserimento del rinvio alla legge finanziaria, tabella C, per il finanziamento dopo il terzo anno; osserva, altresì, che l'eventuale approvazione degli emendamenti 9.100, 10.100, 12.100 e 13.100 soddisfa le condizioni esplicitate nel parere già formulato sul disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
D'ALESSANDRO PRISCO ED ALTRI

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Contenuti e obiettivi)

1. La presente legge:

a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali operanti nel territorio della città di Roma, capitale della Repubblica italiana;

b) istituisce un'unica autorità di governo, la città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del comune di Roma;

c) prevede un piano di interventi necessari a consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale.

2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine di:

a) assicurare una tutela equilibrata degli interessi propri della comunità locale e degli interessi nazionali connessi alle funzioni della capitale della Repubblica;

b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel territorio della città di Roma;

c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Roma.

3. Le disposizioni della presente legge non possono essere abrogate o modificate da

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Contenuti e obiettivi)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

successive leggi o atti aventi forza di legge se non per espressa disposizione.

CAPO II.

RIORDINAMENTO DELLA
AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 2.

*(Istituzione della città metropolitana
di Roma)*

1. È istituita la città metropolitana di Roma, di seguito denominata «Città», ente locale ad autonomia speciale, sottoposto al regime giuridico di cui alla presente legge, integrato dalla disciplina legislativa regionale e dall'autonoma disciplina statutaria e regolamentare.

Art. 3.

*(Ordinamento e delimitazione territoriale
della Città)*

1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione locale si articola in due livelli:

a) la Città, cui si applica il regime giuridico delle province, come integrato e modificato dalla presente legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma ed i confini del suo territorio;

b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Il territorio della Città coincide con quello dei comuni che la compongono.

3. La Città e i comuni ispirano la propria azione e i loro rapporti ai principi del rispetto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II.

RIORDINAMENTO DELLA
AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art. 2.

*(Istituzione della città metropolitana
di Roma)*

Identico

Art. 3.

*(Ordinamento e delimitazione territoriale
della Città)*

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

della reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.

Art. 4.

(*Organi della Città*)

1. Sono organi della Città: il consiglio, il sindaco e la giunta.

2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri:

a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province;

b) trentadue eletti dai cittadini degli altri comuni compresi nella Città, in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle province.

3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà norme per il suo funzionamento.

4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della Città.

5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.

6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia; si applicano del pari le norme relative alle province per quanto concerne il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 5.

(*Funzioni della Città*)

1. La Città svolge, oltre alle funzioni proprie delle province, le seguenti funzioni, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Organi della Città*)

Identico

Art. 5.

(*Funzioni della Città*)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

norma comunali, da esercitarsi a livello metropolitano:

a) la pianificazione territoriale strategica dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;

b) la realizzazione e la gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e regionale;

c) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;

d) la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;

e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;

f) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il rilascio delle relative autorizzazioni;

g) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

h) la raccolta sistematica delle informazioni di carattere statistico e delle informazioni relative alle condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la costituzione di reti informatiche integrate;

i) le funzioni strettamente necessarie alla realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.

2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate alla Città con legge statale o regionale o ad essa delegate dai comuni compresi nel suo territorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della Città, nel rispetto dei soli principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali.

4. I comuni della Città svolgono tutte le funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla Città. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. D'intesa tra la Città e la regione Lazio sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa della regione.

CAPO III.

RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, LO STATO E LA REGIONE LAZIO E PIANO DEGLI INTERVENTI

Sezione I

RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA, LA REGIONE LAZIO E LO STATO

Art. 6.

*(Commissione permanente
per Roma Capitale)*

1. È istituita la Commissione permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III.

RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA, LO STATO E LA REGIONE LAZIO E PIANO DEGLI INTERVENTI

Sezione I

RAPPORTI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA, LA REGIONE LAZIO E LO STATO

Art. 6.

*(Commissione permanente
per Roma Capitale)*

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito del presidente, i Ministri interessati.

3. La Commissione è l'organo di collaborazione istituzionale tra lo Stato, la Regione e la Città. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo, e in particolare:

a) approva il piano degli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito denominato «Piano»;

b) approva la localizzazione di opere e di impianti di interesse statale nel territorio della Città non ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

c) predispone le proposte per la definizione del contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla Città in rapporto all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

Sezione II

RAPPORTI CON LA SANTA SEDE

Art. 7.

(Rapporti con la Santa Sede)

1. È istituita una commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e successive modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della Città e il presidente della regione Lazio. I compiti di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.

2. Il parere della commissione è comunque richiesto per tutti i provvedimenti degli enti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sezione II

RAPPORTI CON LA SANTA SEDE

Art. 7.

(Rapporti con la Santa Sede)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

locali della Città e della regione, che interessano le esigenze della Santa Sede in relazione al territorio della Città.

Sezione III

PIANO DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

Art. 8.

(Obiettivi e contenuti del Piano)

1. L'insieme degli interventi necessari a consentire alla Città di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale, di seguito denominato «Piano», è diretto in via prioritaria a:

a) definire ed attuare organicamente un programma di localizzazione delle sedi degli organi costituzionali dello Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, della regione e della città in rapporto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e al conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

b) definire ed attuare un programma di riutilizzazione del patrimonio pubblico e privato che nel centro storico sarà dismesso dalle amministrazioni pubbliche;

c) conservare e valorizzare nell'area metropolitana romana il patrimonio monumentale, archeologico e artistico; creare parchi archeologici di interesse metropolitano;

d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;

e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sezione III

PIANO DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

Art. 8.

(Obiettivi e contenuti del Piano)

1. **Il Piano** è diretto in via prioritaria a:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

f) costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione creando sinergie tra cinema e televisione, e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento di strutture esistenti;

g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti nell'area metropolitana romana;

h) assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Città del Vaticano nel territorio della Città.

Art. 9.

(Formazione e realizzazione del Piano)

1. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della Città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, da altri soggetti pubblici e privati. A tal fine le amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della Città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 8.

2. Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione permanente per Roma Capitale entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del consiglio della Città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della Città con nuova deliberazione, da adottare entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

Art. 9.

(Formazione e realizzazione del Piano)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte. Il Piano dev'essere approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.

3. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è affidata alla Città. A tal fine spettano al sindaco della Città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, salve restando le successive attività di gestione. Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o delegata, la Città può costituire apposite società di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a prevalente partecipazione della Città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e **degli enti pubblici nazionali, e dalla regione per le opere di propria competenza. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla Città, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano. Le opere di competenza della Città e dei comuni sono da questi finanziati.**

Art. 10.

(Strutture di supporto)

1. Le funzioni di supporto per la definizione del Piano e per il monitoraggio degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. **Per le opere di competenza delle amministrazioni statali**, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato **nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396. Per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

Art. 10.

(Strutture di supporto)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

interventi da esso previsti sono attribuite all'Ufficio per il Piano degli interventi per Roma Capitale, posto alle dirette dipendenze del sindaco della Città.

2. Presso l'Ufficio operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del Piano.

CAPO IV.

POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

Art. 11.

(Poteri e speciali prerogative del sindaco della città metropolitana di Roma)

1. Il sindaco della Città:

a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici amministrativi decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) presiede il comitato metropolitano, di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) partecipa di diritto, concordando con il prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 9, comma 4.

CAPO IV.

POTERI E SPECIALI PREROGATIVE DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

Art. 11.

(Poteri e speciali prerogative del sindaco della città metropolitana di Roma)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

d) promuove la conclusione di accordi di programma e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da realizzare nel territorio della città di Roma, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO V.

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

Sezione I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

*(Contributo ordinario dello Stato
per le funzioni di Roma Capitale)*

1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla Città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti necessarie per l'assolvimento del ruolo di capitale da parte della Città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in lire 200 miliardi per il triennio 1998-2000.

2. Il contributo è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le **proprie** proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della Città.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V.

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E
FINALI

Sezione I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

*(Contributo ordinario dello Stato
per le funzioni di Roma Capitale)*

Soppresso

1. Il contributo **al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, come adeguato dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 494**, è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della Città.

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

3. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede:

a) quanto a lire 95 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 a carico dell'autorizzazione di spesa assegnata dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, al capitolo 7900 dello stato di previsione per il 1998 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 405 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 si provvede, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base n. 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

(Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città)

1. Della Città fanno parte i comuni compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella provincia di Roma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Identico.

Soppresso

Sezione II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Norme transitorie relative alle delimitazioni del territorio della Città)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza metropolitana, istituita ai sensi dell'articolo 49 della legge della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, può proporre una diversa delimitazione del territorio della Città, attraverso lo scorporo, per ambiti territoriali omogenei, dei comuni che non abbiano con il comune di Roma rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, nella salvaguardia della unitarietà e della continuità territoriale della Città.

3. In assenza della proposta di delimitazione da parte della Conferenza metropolitana entro i termini predetti, la regione, sentiti i comuni e la provincia di Roma, entro i successivi novanta giorni, può proporre una diversa delimitazione, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

4. Sulla base della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 o 3, il Governo è delegato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un apposito decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei comuni compresi del territorio della Città.

5. In assenza della proposta di delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il territorio della Città resta coincidente, ai sensi del comma 1, con quello della provincia di Roma.

Art. 15.

(Riordinamento territoriale)

1. In relazione alla entrata in carica degli organi della Città, la regione provvede al riordinamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la regione provvede alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, nonché alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Riordinamento territoriale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

eventuale revisione dei confini dei comuni dell'area metropolitana. I nuovi comuni potranno derivare anche da fusioni di comuni contigui o da aggregazioni di parti del territorio del comune di Roma a comuni contigui, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonchè un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse, personale nonchè adeguati beni strumentali immobili e mobili del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.

4. I disegni di legge regionali di riordino sono sottoposti a *referendum* popolare cui sono chiamati:

a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;

b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei comuni da sottoporre a fusione;

c) in caso di aggregazione di parti del territorio del comune di Roma, a comuni contigui, i cittadini delle parti da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.

5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana di Roma.

6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti dal comma 4, il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, invita la regione a farlo. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 2853)

i criteri di cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma, gli altri comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo 16, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

Art. 16.

(Termini del riordinamento territoriale)

1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo 15, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

Art. 17.

(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della città metropolitana di Roma)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi all'istituzione della Città.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano tra l'altro:

a) l'assetto della finanza della Città e dei comuni, anche in rapporto alla distribuzione effettiva delle funzioni;

b) l'adozione degli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di Roma di cui all'articolo **15**, la statuto del comune di Roma può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità giuridica.

Art. **15**.

(Termini del riordinamento territoriale)

1. Il riordino territoriale dei comuni, di cui all'articolo **14**, è approvato con legge regionale almeno diciotto mesi prima della data delle elezioni degli organi della Città, ed è reso operativo, con l'elezione dei sindaci e dei consigli dei nuovi comuni, contestualmente a tali elezioni.

Art. **16**.

(Delega al Governo per la disciplina degli atti connessi con l'istituzione della città metropolitana di Roma)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli organi della città di Roma alla scadenza del mandato degli organi del comune di Roma; tali atti sono resi operanti, ove necessario, mediante convenzioni e intese tra gli enti locali interessati;

c) le procedure elettorali e di revisione dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio della Città.

Art. 18.

(Durata degli organi della provincia di Roma)

1. Il mandato degli organi della provincia di Roma, ove di durata superiore, scade con l'entrata in carica degli organi della Città.

Art. 19.

(Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)

1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge possono essere esercitate in forma associata dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero possono essere delegate dai comuni alla provincia di Roma.

2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio della Città possono essere erogati mediante la costituzione di aziende o società di capitali ad influenza dominante pubblica locale operanti per l'intero territorio, nonchè attraverso l'affidamento dei servizi ad un unico soggetto privato, quando lo consiglino ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del servizio.

3. Le forme di esercizio delle funzioni e di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono promosse e disciplinate dalla Confe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Durata degli organi della provincia di Roma)

Identico

Art. 18.

(Esercizio delle funzioni della Città in attesa dell'entrata in carica dei suoi organi)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

renza metropolitana di cui all'articolo 49 della legge regionale della regione Lazio 15 marzo 1997, n. 4.

Art. 20.

(Norme transitorie relative ai rapporti di cui al capo III)

1. In attesa della entrata in carica degli organi della Città:

a) la Commissione permanente per Roma Capitale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della regione Lazio, dal presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma;

b) il Piano è adottato dal consiglio comunale di Roma, su proposta del sindaco di Roma, previa intesa con il presidente della provincia di Roma;

c) la realizzazione degli interventi, anche di competenza delle altre amministrazioni ed enti, è delegata al sindaco di Roma per gli interventi da realizzare all'interno del territorio del comune di Roma e al presidente della provincia di Roma per gli interventi da realizzare nel territorio degli altri comuni della provincia.

2. Fino alla entrata di carica degli organi della Città, l'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è posto alle dipendenze del sindaco di Roma.

Art. 21.

(Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale)

1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19

(Norme transitorie relative ai rapporti di cui al capo III)

Identico

Art. 20.

(Ripartizione del contributo ordinario dello Stato per le funzioni di Roma Capitale)

1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della Città, il contributo di cui all'articolo 12 è ripartito tra la provincia e i comuni, sentiti il presidente della provincia di

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 2853*)

Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 22.

(Abrogazione di norme)

1. Per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e restano salvi gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge medesima.

2. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, con l'eccezione delle norme di cui al comma 1, è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Roma e il sindaco di Roma, con decreto del Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica.**

Art. 21.

(Abrogazione di norme)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 3986

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VENTUCCI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituito il Distretto di Roma, di seguito denominato «Distretto», ente autonomo con propri poteri e funzioni, e con propri organi di governo, secondo i principi fissati dalla presente legge.

Art. 2.

1. Il territorio del Distretto è delimitato con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio regionale del Lazio e i consigli dei comuni interessati e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune interessato espressa mediante *referendum*.

2. I confini istituiti secondo la procedura descritta al comma 1, possono essere mutati, con legge dello Stato, su proposta di tanti abitanti del Distretto che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e con l'approvazione, tramite *referendum*, dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Art. 3.

1. Il territorio della regione Lazio è costituito dai comuni e dalle province non inclusi nel Distretto.

2. I comuni che, in seguito al procedimento di cui all'articolo 2, non sono inclusi nel territorio del Distretto, sentite le popolazioni interessate, vengono accorpati alle rimanenti province della regione Lazio.

Art. 4.

1. Con legge dello Stato, e entro sei mesi dalla delimitazione del territorio, sono stabiliti gli ambiti, le forme e i modi dell'esercizio dell'autonomia normativa e amministrativa del Distretto.

2. Ai comuni inclusi nel Distretto può essere demandato il potere di emanare norme di attuazione per l'esercizio dell'autonomia normativa e amministrativa.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di trasferimento delle competenze e dei poteri nei confronti degli organi del Distretto, sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge.

4. Il Distretto, oltre alle funzioni di competenza provinciale e comunale degli enti ricompresi nel territorio, assorbe le funzioni esercitate in precedenza dalla regione Lazio nei confronti della città di Roma.

Art. 5.

1. Le funzioni che, per ragioni di economicità e di efficienza, non necessitano di essere espressamente svolte in forma coordinata dal Distretto, sono ripartite tra gli enti territoriali inclusi nello stesso in base al principio di sussidiarietà. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.

2. Agli enti territoriali inclusi nel Distretto è attribuita la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

3. Gli enti territoriali di cui al comma 2 esercitano le proprie funzioni regolamentari e amministrative con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto del territorio,

ai servizi per lo sviluppo economico e per la distribuzione commerciale, ai servizi pubblici, alla difesa del suolo, alla tutela idrogeologica e delle risorse idriche.

Art. 6.

1. Sono organi del Distretto:

- a) l'Assemblea distrettuale;
- b) il Governo distrettuale;
- c) il Governatore del Distretto.

2. Al Distretto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia di forma di governo ed organi istituzionali regionali.

3. I deputati distrettuali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 7.

1. Il Distretto ha un proprio Regolamento che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

2. Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea distrettuale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto a ratifica da parte del Parlamento. Il Regolamento è sottoposto a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori del Distretto ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a *referendum* se il Regola-

mento è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea distrettuale.

3. Il Regolamento disciplina:

- a) lo scioglimento dell'Assemblea distrettuale;
- b) la formazione degli atti relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa del Distretto;
- c) i principi relativi all'autonomia finanziaria del Distretto e alle procedure di bilancio e di contabilità.

Art. 8.

1. Il Distretto ha autonomia finanziaria e tributaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

2. Lo Stato, allo scopo di sostenere e valorizzare le funzioni e le attività del Distretto come capitale d'Italia, assegna per legge al Distretto contributi speciali.

3. Il Distretto può ricorrere all'indebitamento nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi dello Stato.

4. Il Distretto ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

Art. 9.

1. Nel caso in cui il Distretto ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una regione invada una propria competenza può, con deliberazione della propria Assemblea, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale nel termine e nei modi stabiliti dalla Costituzione.

